

Ai gentili clienti Loro Sedi

Compensazioni mediante F24: dal 29 ottobre 2018 controlli preventivi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che la L. 27.12.2017 n. 205 ha previsto **la sospensione, per 30 giorni, dell'esecuzione del modello F24**, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di verificare la sussistenza di profili di rischio in relazione alle **compensazioni effettuate dal contribuente**. L'operatività di questa misura **ha richiesto l'adozione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate** (provv. Agenzia delle Entrate 28.8.2018 prot. 195385), con il quale è stata data attuazione **al blocco preventivo delle compensazioni**, con decorrenza **dal prossimo 29.10.2018**. In particolare, il provvedimento in esame ha chiarito **che la sospensione della compensazione**, che avviene comunque per l'intero importo contenuto nella delega di pagamento, **viene comunicata al soggetto che ha presentato il modello F24**, che può fornire chiarimenti. Ove la sospensione della compensazione **venga poi confermata, il pagamento si dà per non eseguito**. Tra i criteri che possono indurre ad attivare la procedura di blocco figurano **la tipologia del debito pagato e del credito compensato, analoghe compensazioni già effettuate e i dati presenti in Anagrafe tributaria** relativi ai soggetti che hanno compensato. **Non appena viene comunicata la sospensione**, è possibile procedere, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, **all'annullamento della delega di pagamento**. E' giusto il caso di precisare che, **se il modello F24 viene "respinto"** perché il credito è inesistente oppure non è utilizzabile (poiché non è ancora maturato), **la ripetizione del pagamento**, se successiva alla scadenza prevista, **deve essere sanzionata se non accompagnata dal ravvedimento** (risposta Agenzia Entrate Telefisco 2018).

Premessa

Allo scopo di **contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni** di crediti d'imposta, l'art. 37, co. 49-ter del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall'art. 1, co. 990, della L. 27 dicembre 2017, n.205 (Legge di Bilancio 2018), ha previsto che **l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta**

giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento (modello F24), **contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.**

Osserva

Qualora, all'esito del controllo, il credito **risulti correttamente utilizzato, il pagamento è eseguito**, fatto che, in ogni caso, si verifica, in assenza di blocco, con lo spirare dei 30 giorni dalla presentazione della delega di pagamento con il modello F24. In caso contrario, *"la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati"*.

In occasione di TELEFISCO 2018, è stato precisato che, **se il modello F24 viene "respinto" perché il credito è inesistente** oppure non è utilizzabile (poiché non è ancora maturato), **la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, deve essere sanzionata se non accompagnata dal ravvedimento.**

Osserva

Conseguentemente, **se la compensazione viene bloccata, nessuna sanzione da indebita compensazione** (art. 13 commi 4 e 5 del DLgs. 471/97) **può essere irrogata**, mentre ricorrono gli estremi del tardivo/omesso versamento.

L'operatività di questa misura ha richiesto **l'adozione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate** (provv. Agenzia delle Entrate 28.8.2018 prot. 195385), con il quale è stata data attuazione **al blocco preventivo delle compensazioni** in presenza di indici di rischio. In particolare, con il provvedimento in commento:

- sono stati individuati i **criteri di rischio per selezionare**, in via automatizzata, **i modelli F24 da sottoporre alla verifica** delle strutture territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate;
- è stata **definita la procedura per sospendere l'esecuzione**, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito;
- la **decorrenza del blocco preventivo delle compensazioni.**

I criteri selettivi

Nel provvedimento direttoriale viene preliminarmente chiarito che **le deleghe di pagamento**, (modelli F24) che presentano **profili di rischio, sono selezionate** per l'applicazione della procedura di sospensione di cui trattasi, **utilizzando criteri riferiti:**

- alla **tipologia dei debiti pagati**;
- alla tipologia dei **crediti compensati**;
- alla **coerenza dei dati indicati nel modello F24**;

- ai **dati presenti nell'Anagrafe Tributaria** o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- ad **analoghe compensazioni effettuate in precedenza** dai soggetti indicati nel modello F24;
- al **pagamento di debiti iscritti a ruolo**, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Relativamente a quest'ultimo punto, si fa presente che l'art. 31 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. dalla L.30.7.2010 n. 122, preclude **la compensazione orizzontale a tutti i soggetti passivi IVA che hanno debiti iscritti a ruolo** (o derivanti da accertamenti esecutivi) per imposte erariali (es. IRPEF, IRES, IVA) e relativi interessi ed accessori, **di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.**

Osserva

Non fanno scattare il divieto in parola, ancorché iscritti a ruolo:

- i **contributi previdenziali** (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata);
- i **premi INAIL**;
- i **tributi locali** (IMU, TARES);
- le agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta;
- le **sanzioni amministrative** riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).

È giusto il caso di precisare che, su potenziali situazioni di rischio, la Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2018 **riportava esempi quali il credito da compensare riferito ad anni risalenti e il soggetto titolare del credito non coincidente con quello che deve effettuare il versamento.**

Osserva

Conseguentemente, dalla casistica indicata nel provvedimento si può ipotizzare che **la compensazione possa essere bloccata quando risultano precedenti fiscali o, a maggior ragione, penali, su illeciti tributari specie se riguardanti l'indebita compensazione.**

Procedura di sospensione

La sospensione della delega di pagamento, che non si può protrarre per più di 30 giorni, avviene comunque **per il suo intero contenuto. Viene comunicata al soggetto che ha presentato il modello F24**, il quale può inviare **elementi informativi utili ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa.**

Inoltre, il soggetto che ha presentato la delega può anche **decidere di annullare il modello F24 mediante l'apposita procedura telematica** presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Ove la compensazione **non sia stata correttamente utilizzata**, lo scarto viene comunicato indicandone **la motivazione e il pagamento si dà per non eseguito** (potranno, ma di ciò il provvedimento non parla, esserci come detto le **sanzioni per tardivo versamento**).

Per la ragione esposta, è stato affermato in dottrina che, a titolo prudenziale, è bene evitare di effettuare **pagamenti con compensazione a ridosso del termine di scadenza**, specie quando **potrebbero esserci profili di rischio**. Se, di contro, il credito risulta correttamente utilizzato, la sospensione viene meno e l'operazione si considera effettuata **nella data indicata nel file telematico inviato**.

Nel provvedimento si specifica che **il positivo esito della procedura** (quindi il "via libera" alla compensazione) lascia comunque **impregiudicato il successivo potere di controllo sul credito compensato**.

Disposizioni finali

Sempre nel provvedimento, viene confermato che **la presentazione dei modelli F24 da parte dei soggetti passivi IVA** - contenenti compensazioni di crediti fiscali - **deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (Entratel o Fisconline), secondo le modalità tecniche definite con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21.12.2009.

In altri termini, viene ribadito che **per l'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali non possono essere utilizzati i servizi di "home banking" e di "remote banking"** messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e da altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) **convenzionati con l'Agenzia delle Entrate**.

Decorrenza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 dello Statuto del Contribuente, le disposizioni hanno effetto dal 29 ottobre 2018

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti